



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 1/2024

Procedimento Disciplinare RPNI n. 6/2023

A carico del Tesserato

Davide BALLARINI

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini, Presidente, Simona Crispo componente e Michele Micalizzi componente estensore, riunito il giorno 22 gennaio 2024 in modalità telematica, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento della Procura Federale, del tesserato Davide Ballarini e del difensore di questo, ha emesso la seguente

DECISIONE

nei confronti del Tesserato Davide Ballarini (tessera FIV n. 582491)

ooooo

Il procedimento di indagini preliminari n.6/2023, prodromico al presente giudizio, ha preso avvio dalle segnalazioni, pervenute alla Federazione Italiana Vela in data 25 settembre 2023, a firma Stefan Rahm, Managing Director Royal Swedish Yacht Club, e Laura German, Presidente di Giuria del Campionato Europeo Classe 29er tenutosi in Saltsjobaden nella seconda decade di agosto 2023. La nominata informativa conteneva notizie riferite al tesserato istruttore Ballarini che, nel corso dell'evento cennato, e rivestendo i ruoli di istruttore e di accompagnatore della squadra nazionale italiana, si era reso responsabile di comportamenti contrari al disposto della RRS 69. Veniva in particolare riferito che il Ballarini, postosi alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli atleti a lui affidati, era stato invitato, ad un controllo della Polizia Svedese, a sottoporsi all'alcol test. Rifiutatosi di ottemperare, aveva reagito con veemenza, al punto da essere tradotto in manette ad una stazione di Polizia dove ne era stato strumentalmente constatato lo stato di ebbrezza causato dall'assunzione di sostanze alcoliche. In esito a tali eventi il Ballarini era stato



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it



tempestivamente deferito davanti a un organo di giustizia statale e giudicato colpevole degli illeciti sopra citati.

Avendo l'Ufficio della Procura Federale disposto l'apertura delle indagini preliminari nei confronti del tesserato, questi faceva pervenire in data 13 novembre 2023 una succinta nota di rincrescimento che, nulla opponendo alla veridicità dei comportamenti addebitati e alla legittimità delle sanzioni subite, comprendeva una proposta, reiterata il successivo 24 novembre, di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 51 RdG, mediante applicazione di sanzione consensuale senza incolpazione.

In esito la Procura Federale, valutata come congrua la proposta applicazione della sospensione di mesi quattro (verosimilmente ritenendo prevalente la proposta formulata personalmente dall'indagato in data 24 novembre su quella più gravosa articolata dall'avv. Battagliola il precedente 18 novembre) trasmetteva gli atti relativi alla Procura Generale, che, nella data del 4 dicembre 2023, con atto recante n. Prot. 7296, negava il consenso al patteggiamento ritenendo che la gravità dei comportamenti ascritti postulasse la valutazione del Tribunale Federale, e in coerenza invitava la Procura Federale a disporre il deferimento. Questo veniva quindi formalizzato il successivo 18 dicembre 2023.

All'udienza tenuta in modalità telematica del 22 gennaio 2024 davanti al Tribunale nella composizione di cui in epigrafe, avuta la presenza del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ghersina, compariva personalmente il tesserato Ballarini assistito dall'Avv. Battagliola del Foro di Brescia. L'accusato reiterava le dichiarazioni di contenuto confessorio già contenute negli atti allegati alla produzione documentale, e tanto la difesa quanto la P.F. concordavano nella richiesta di applicazione di una sospensione pari a mesi sei.

ooooo

Riconosce il Tribunale Federale che la segnalazione a firma Laura German, presidente del Comitato per le proteste del Campionato 2023 della Classe 29er, integri un presupposto che comporta per l'Organo di Giustizia della Federazione Italiana Vela un obbligo non eludibile di conoscere i fatti allegati, in quanto scaturente da una previsione vincolante della RRS 69 di World Sailing, ente di cui la F.I.V. è parte costitutiva. Tale norma è esplicitamente volta alla repressione dei comportamenti riprovevoli ("*misconduct*" nel testo originale) posti in essere tanto da atleti e armatori quanto da persone di supporto, e pertanto la segnalazione che ha dato luogo alle indagini della Procura Federale si traduce in un procedimento che è preposto a risolvere il giudizio di merito intorno alle notizie di illecito riferite (giudizio che pur essendo sfuggito -come peraltro la RRS 69.2(k) prevede che possa accadere- al giudice *di campo*, dovrà necessariamente essere celebrato da questo Tribunale, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, potrà applicare misure afflittive previste dal sistema sanzionatorio nazionale in accordo al Codice Disciplinare di World Sailing).

La relazione che la RRS 69 stabilisce in ogni caso fra i provvedimenti assunti da una Giuria Internazionale e quelli di pertinenza dell'Autorità Nazionale (o dei suoi organi di giustizia) chiamata in forza di quella stessa norma all'applicazione di eventuali o ulteriori misure disciplinari, non è diversa da quella che intercorre fra il giudizio affidato a un ordinario CdP e quello demandato agli organi di giustizia disciplinare appartenenti ad una medesima Federazione, posta l'identità del principio che conferisce al primo giudice il potere di adottare provvedimenti circoscritti al perimetro dell'evento sportivo, e che trasferisce al secondo il compito di applicare penalità afferenti a regolamenti disciplinari di portata più estesa e generale.

La relazione non viene a mancare qualora il giudice di prossimità, come nel caso di specie, abbia ritenuto di non instaurare alcun procedimento di natura giudiziale limitandosi a dare notizia dell'illecito all'Autorità Nazionale, dato che a ciò è specificamente autorizzato dal secondo capoverso della RRS 69.2(k) che gli consente, qualora consideri "*non praticabile condurre un'udienza*", di trasmettere un rapporto alla competente A.N. sulla scorta di una congrua allegazione probatoria e di una concomitante apparenza di colpevolezza (restando insindacabile, a tenore della

testuale formulazione della norma, e a parere di questo Tribunale, la valutazione di *non praticabilità* dell'udienza).

Ove il giudizio del CdP chiamato ad amministrare l'evento sportivo nel corso del quale sia stato rilevato l'illecito abbia avuto regolarmente luogo, in capo all'organo di giustizia investito dell'ulteriore valutazione (e fermi restando l'intangibilità dei fatti accertati e delle sanzioni assunte dal CdP) permarrà l'onere di accedere agli atti del primo procedimento per trarne tutti gli elementi necessari alla decisione che gli è demandata, fermo restando che tale esame riguarderà tanto il corredo probale quanto i nessi intercorrenti fra fatti accertati e giudizio formulato.

Tale obbligo (sempre presente nel rapporto fra i due possibili giudizi che scaturiscono dalla connessione funzionale di cui trattasi) troverà necessariamente la sua espansione massima nella ipotesi di cui al citato comma 2(k) posto che, nella particolare flessione ivi assunta dalla norma, l'azione del primo giudice (per quanto condizionata dalla necessità di "*raccogliere tutte le informazioni disponibili*" e dalla sommaria sussistenza del *fumus*) non approda ad alcun giudizio e anzi si ferma alla fase della collazione del materiale indiziario, devolvendo interamente alla corte remota il compimento dell'istruzione, ove opportuno, e la celebrazione del dibattimento.

Ciò posto, a lume della documentazione rinvenibile in atti, è opinione del Tribunale che dalla vicenda in esame non affiori alcun margine di dubbio sulla univocità delle prove che attestano la piena responsabilità dell'incolpato.

Emerge dalla relazione del Presidente del CdP delegante che il Ballarini, alla richiesta di sottoporsi volontariamente al test mediante etilometro, si è rifiutato ed ha opposto resistenza al punto da essere accompagnato alla vicina stazione di polizia in manette. I risultati dell'esame compiuto a seguito di prelievo ematico hanno confermato l'assunzione della sostanza nelle ore immediatamente precedenti e una concentrazione pari a 1,0 g/l non compatibile con la conduzione di autoveicoli.

Per quanto debba essere rilevato che il *report* non includa copia degli esami strumentali attestanti lo stato di ebrezza dell'incolpato, né di verbali ricognitivi delle circostanze del fermo di polizia; e sebbene nemmeno l'istruttoria della P.F. soccorra in tal senso; può ritenersi che l'informativa pervenuta dal Presidente di Giuria, che riferisce essere stato il Ballarini giudicato da una corte di giustizia statale che lo ha ritenuto responsabile dei fatti ascritti, bastevolmente persuada della veridicità degli accertamenti compiuti e dello scrupolo che ha accompagnato il riscontro degli addebiti, tenuto conto della particolare natura delle accuse e del ragionevole grado di certezza esigibile in procedimenti disciplinari quali il presente.

La circostanza che al giudicando sia stata consentito l'esercizio di una difesa processuale tecnica, mediante l'assistenza dell'Avv. Lisa Lindstrom del Foro di Holmberg, tranquillizza circa la sussistenza di un effettivo e pieno esercizio delle ragioni di difesa e della concreta possibilità di confutazione delle accuse.

Risultano avere decisiva efficacia dirimente, infine, le dichiarazioni pienamente confessorie rese dal Ballarini: sia quelle, certo sintetiche ma tuttavia inequivocabili, contenute nelle due note inviate alla Segreteria degli OdG in data 13 e 24 novembre 2023; sia quelle espresse all'udienza di trattazione; le une e le altre non contraddette dagli atti e dagli interventi del difensore di fiducia.

Risultando quindi certa la commissione dei fatti ascritti, e considerate equivalenti l'aggravante scaturente dalla violazione dei doveri connessi alla funzione di istruttore/accompagnatore di atleti minorenni e l'attenuante che dev'essere riconosciuta per lo spirito di collaborazione accompagnato da rammarico e ravvedimento successivamente dimostrati, è opinione del Tribunale che la incontrovertibile gravità dei comportamenti ascritti, il discredito ricaduto sulla Federazione rappresentata, l'allarme stesso che la commissione di comportamenti similari suscita, impediscano di accedere alla richiesta della Procura, convergente con quella dell'incolpato, di una sospensione pari a mesi sei, e comportino il ricorso ad una sanzione di più consistente afflizione.

In coerenza

Il Tribunale Federale

visti gli artt. 2, 61, 68 e 69 del Regolamento di Giustizia;
udito il difensore dell'incolpato e l'incolpato stesso;
sentite le conclusioni del Procuratore Federale Aggiunto;
valutato che vi è prova confessoria della colpevolezza del tesserato;
valutata altresì l'equivalenza delle circostanze aggravanti e attenuanti

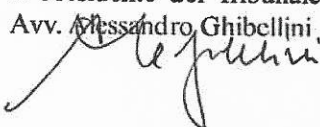
PQM

Communa all'incolpato Davide Ballarini la sanzione della sospensione per mesi 8 (otto).

Così deciso in Genova il 22 gennaio 2024.

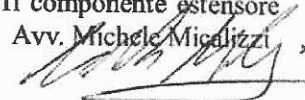
Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Alessandro Ghibellini



Il componente estensore

Avv. Michele Micalizzi



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 31/1/24

